

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

OGGETTO: COMUNE DI CALTO – CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2021 PARTE ECONOMICA E MODIFICA PARTE NORMATIVA

Oggi 30 dicembre 2021, nella sede del Comune di Calto, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, si è riunita la delegazione trattante, come istituita ai sensi dell'art.10 dello stesso CCNL.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Dott. Giovanni Cirillo	Segretario Comunale
Dott. Paolo Maria Mecca	Responsabile Area Finanziaria

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
Renato Segala	RSU interna

RICHIAMATE

- La determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 234 del 7 dicembre 2021 ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021. Parte stabile",
- La delibera di giunta municipale n. 62 del 09.12.2021 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata triennio 2021-2023, destinazione delle risorse variabili e incremento del tetto del salario accessorio",
- La pre intesa sottoscritta in data 09.12.2021;
- La delibera di giunta municipale n. 75 del 30.12.2021 ad oggetto: "Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2021"

Che l'Art. 68 Fondo risorse decentrate sancisce:

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinques; 90
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;



- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

PRESO ATTO

che la dotazione organica del Comune di Calto è quella risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D1	D.4		
Posti di ruolo a tempo pieno		0	1	2		1		4
Posti di ruolo a tempo parziale					2			2
.....								
Sommano	0	0	1	2	2	1		6

CIÒ PREMESSO

Le parti riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme sopra richiamate e,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto del contratto.

Riconoscimento di un importo pari ad euro 1.898,50 per l'indennità di turno spettante all'agente di polizia locale.

Riconoscimento pari a euro 2,00 giornaliero per un totale di Euro 440,00 circa a titolo dell'indennità di rischio nel corso dell'anno 2020.

Riconoscimento di un importo pari a euro 150,00 circa a titolo di compensazione dell'indennità di servizio esterno, per la pesatura dei vari incarichi di specifica responsabilità si procede sulla base della contrattazione territoriale applicativa del CCNL 21 maggio 2018.

Uso delle restanti somme per premiare le performance conseguite nel rispetto della seguente articolazione:

- 30% per performance individuale
- 70% per performance organizzativa

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Cirillo

Il Responsabile del Servizio

Dott. Paolo Maria Mecca

Di parte sindacale

R.S.U Aziendale

Renato Segala








